

COMUNE DI Pioenza d'Asolo

PROVINCIA DI Padova

Regolamento comunale di polizia rurale

Conforme al Regolamento - Tipo predisposto dalla C.C.I.A. di Brescia nel 1966

APPROVATO CON DELIBERA C.C. n°65 e n° 1826 di Prot. DEL 8.11.1974



Casa Editrice F. Apollonio & C.
Brescia - 1972

TITOLO I
DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Art. 1

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse dell'agricoltura.

Art. 2

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 3

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, devono attenersi alle prescrizioni di cui alla legge 18 giugno 1955, n. 517. Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di polizia giudiziaria. All'infuori dei casi di flagrante o quasi flagrante reato, gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali privati ed abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dall'Autorità Giudiziaria a norma della legge.

Art. 4

Al Sindaco oltre ai poteri che ai sensi degli articoli 54 e 55 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 gli sono demandati per la tutela della sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere nei casi di urgenza ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi dell'art. 76 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e dell'art. 378 della legge stessa.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

Capo I. - Del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale.

Art. 5

E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.

Art. 6

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui, per legge o per servitù legittimamente acquistata o in forza di un permesso temporaneo del proprietario, debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi ed a qualunque altra parte dei fondi stessi.

In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve cedere la forma ed i limiti consentiti dalla legge, dalla servitù, o dal permesso temporaneo.

Art. 7

Il proprietario, in casi speciali, estende in iscritto il permesso temporaneo, di passaggio sui propri fondi, affinché chi usufruisce dello stesso possa presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di polizia; solo nel caso che il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.

Art. 8

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dal Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 9

Per i fondi di proprietà comunale sono valide le norme contenute negli articoli precedenti relativamente ai fondi privati.

Art. 10

I cani da guardia alle case rurali, sprovviste di recinzione, dovranno essere legati a catena scorrevole su un filo teso in modo che essi possano godere della necessaria possibilità di movimento e di abbeverarsi.

Capo II. - Dei danni e dei pericoli di danno che possono derivare dallo esercizio di talune operazioni agricole.

Art. 11

Non è permesso accendere stoppie, dobbi, cespugli lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, ecc. senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio, sia nei raccolti che nelle case coloniche.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possano creare pericolo per le case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili: comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finchè non siano completamente spenti.

Art. 12

E' proibito di inaffiare per aspersione gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio, acque luride od inquinate.

Art. 13

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture ed alle piante.

Art. 14

E' vietato fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune.

Art. 15

E' vietato causare stillicidio di liquami e di colaticci, costruire o tenere latrine non conformi alle norme contenute nel regolamento locale d'igiene e sanità.

Tutte le stalle devono essere fornite di concimaia in conformità alla legge 23 giugno 1927, n. 1155.

La costruzione e manutenzione delle concimaie è disciplinata dagli articoli 233/241 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dal Decreto 31 maggio 1932 (Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 1932).

Per il trasporto del letame e lo spurgo dei pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del Regolamento locale d'igiene:

a) Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno purchè sia contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione.

Nelle ore diurne i carichi di letame percorrendo l'abitato devono essere coperti con tendoni;

b) I pozzi neri non potranno essere spurgati che nelle ore notturne, dopo la chiusura dei pubblici esercizi. Il trasporto del cessino attraverso l'abitato sarà pure effettuato nelle ore notturne ed in modo da evitare spandimento sulle strade.

Capo III. - Dell'appropriazione indebita dei prodotti.

Art. 16

Con richiamo all'art. 626, n. 3 del Codice Penale, è vietato, senza il consenso del conduttore, di racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

Il permesso deve risultare da atto scritto, da presentare ad ogni richiesta degli agenti di polizia.

Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.

Art. 17

I frutti caduti dalle piante, anche se su terreni confinanti o su strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Art. 18

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

Art. 19

Gli agenti di polizia giudiziaria, ove siano emanate le regole di vendemmia o di raccolto di certi prodotti, possono procedere alla identificazione di tutti coloro che vagano per le campagne fuori dell'orario di vendemmia o di raccolto prescritto dalle regole.

Art. 20

Gli agenti di polizia municipale, incaricati dell'applicazione del regolamento di polizia rurale, possono accompagnare al locale Ufficio di Polizia, per gli accertamenti di competenza, le persone che siano state colte in flagranza di reato e che trovansi nelle condizioni indicate dagli

artt. 707, 708 del Codice Penale e che siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.

Art. 21

Gli agenti sorveglieranno la regolare distribuzione delle acque di irrigazione e denuncieranno chi abusivamente devierà in parte o tutta l'acqua dei fondi altrui e faranno rigorosamente rispettare gli orari istituiti dai consorzi di irrigazione.

TITOLO III

NORME RELATIVE AL PASCOLO

Capo I. - Del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali.

Art. 22

Nessuno può condurre animali, tanto propri che di altri, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca dell'anno, senza essere muniti di permesso scritto dal conduttore del fondo. Il permesso dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di polizia. Nel solo caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto (art. 636 del Codice Penale).

Art. 23

E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi, la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinatamente all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civili e delle leggi forestali.

Anche l'esercizio del pascolo sui fondi privati è soggetto all'osservanza delle leggi forestali.

Art. 24

Con speciale deliberazione del Consiglio Comunale verranno determinate le norme per regolare il pascolo sui fondi privati soggetti a servitù di pascolo.

Art. 25

Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile ed all'art. 672 del Codice Penale è vietato di lasciare bestie al pascolo, sia sui fondi comunali come

sui fondi privati, anche propri, senza il necessario numero di custodi adulti e idonei, almeno uno ogni 30 capi di bestiame grosso e 50 di bestiame piccolo. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali e mettere così in pericolo le persone.

Art. 26

E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, siano pubbliche o di altrui proprietà e lungo i fossi delle medesime, sulle rampe di sostegno, sugli argini dei fiumi e torrenti.

Art. 27

Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 28

~~Dai pascoli alpini o malghe è vietato asportare le deiezioni animali. Esse devono essere distribuite uniformemente sulla superficie pascoliva.~~

~~Sugli stessi pascoli, se deteriorati, la durata e il carico saranno stabiliti dalle Autorità Forestali.~~

Capo II. - Del bestiame trovato incustodito.

Art. 29

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, verrà sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924 e 925 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza della autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

Capo III. - Spostamento degli animali. - Pascolo vagante.

Art. 30 29

Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, uno speciale libretto conforme all'allegato 8 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320, nel quale, oltre l'indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed anti-

parassitari ai quali il gregge è stato sottoposto. Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e semprechè l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.

Art. 30

I proprietari che per ragioni di pascolo intendono trasferire il loro bestiame nel territorio del Comune devono farne domanda al Sindaco almeno 15 giorni prima della partenza dal luogo di abituale residenza.

Il Sindaco accertata la disponibilità di pascolo, autorizza la introduzione del bestiame ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il bestiame da spostare. Per il gregge degli ovini e caprini il Sindaco del Comune di partenza provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto previsto dall'art. 33 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, indicando altresì la via da percorrere e il mezzo con il quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.

Per ogni successivo spostamento deve essere presentata una nuova domanda. Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il Veterinario Provinciale indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno del gregge, al Comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere per altro pascolo nella zona.

L'onere relativo è a carico del contravventore. Le modalità sopra indicate regolano anche lo spostamento del gregge vagante che fosse condotto in transumanza.

Art. 31

Il Veterinario Provinciale ed il Sindaco possono disporre con apposita ordinanza che gli animali che vengono spostati per l'alpeggio o per la transumanza siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzanti.

Art. 32

Coloro che nel Comune concedono ricetto a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

Art. 33

Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati, a distanza, col suono di un campanello. Di notte, le mandrie ed i greggi devono essere precedute e seguite anche da un lume.

Art. 34

Coloro che transitano con mandrie o greggi sia di giorno che di notte, devono curare che il bestiame sia guidato e sorvegliato da un sufficiente numero di guardiani, che almeno metà della strada resti libera e che il bestiame equino e gli animali indomiti o pericolosi siano condotti alla capezza o con altri mezzi idonei.

Capo IV. - Del soggiorno delle mandrie e dei mandriani in territorio comunale.

Art. 35

I pastori e caprai dovranno, per tutto il tempo del pascolo, rimanere costantemente sui fondi destinati al pascolo stesso e dovranno pernottare possibilmente nei locali colonici annessi.

Art. 36

Il Sindaco, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere da quei pastori o caprai che intendessero far pascolare capre o pecore in fondi che non siano di loro proprietà nel territorio del Comune, un congruo importo da depositarsi nella Cassa comunale quale cauzione per eventuali penalità.

Art. 37

I proprietari o conduttori di mandrie o di greggi, che risiedono fuori del proprio Comune e che con la loro condotta si rendono sospetti, oppure pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la morale, saranno segnalati all'Autorità di P.S., per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Capo I. - Del trattamento degli animali.

Art. 38

Con richiamo all'art. 727 del Codice Penale, è vietato incrudelire verso gli animali, maltrattandoli, costringendoli a fatiche eccessive o alimentandoli insufficientemente. Gli animali che si trasportano sui vei-

coli dovranno essere tenuti in piedi, ed è perciò vietato di collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

E' vietata la custodia di animali in locali o luoghi malsani e inadatti.

Salvo i casi di assoluta necessità, è vietato far viaggiare i tori con balze (legati con la stessa corda alle corna ed alle gambe) per renderli inoffensivi. All'uopo si prescrive invece l'uso dell'anello alle narici.

Sono vietati i metodi inumani e tormentosi di macellazione.

Art. ~~40~~ 37

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali deve essere denunciato immediatamente al Sindaco. La mancata o ritardata segnalazione espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

Capo II. - Della protezione degli animali utili all'agricoltura, degli animali selvatici e dei pesci.

Art. 40

E' vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, come uccelli, ricci, talpe, batraci, ecc. solo nel caso che gli stessi si rendessero molesti a qualche coltura (per es. talpe, uccelli granivori, ecc.), sarà fatta domanda al Comitato Provinciale della Caccia o all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli, ove occorra, senza ucciderli, o distruggerli in conformità alle leggi.

Art. 41

Nei boschi e negli incolti è vietata la distruzione ed anche il danneggiamento dei nidi di formica rufa.

TITOLO V

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE

Capo I. - Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici o dall'uomo.

Art. ~~42~~ 41

E' proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati, è parimenti proibito danneggiare le piante altrui o del Comune col defogliarle, sventtarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.

Art. 42

E' vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni e ai prodotti, ecc. come galline, cani, ecc.

Chi è danneggiato da tali animali è in diritto di farli uccidere dagli agenti municipali, se, dopo avvisati i proprietari, si ripete l'incursione e il danno da parte degli stessi animali. Gli animali uccisi però devono essere consegnati al proprietario.

Capo II. - Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante.

Art. 43

Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale — d'intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio — impartirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni.

Art. 44

Salvo le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per la applicazione della legge stessa approvato con R. D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con R. D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o, comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati, a norma dell'art. 57 del predetto Regolamento.

Art. 45

E' fatto obbligo agli agricoltori di concorrere nella lotta di tutti i parassiti animali e vegetali che, assumendo carattere di particolare pericolosità per le colture, siano ritenuti dalle Autorità oggetto di lotta collettiva con pubblico bando.

Art. 46

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano

già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 di aprile.

Art. 48

L'obbligo della distruzione delle larve della processionaria del pino compete al proprietario, anche se le piante infestate sono radicate nei campi e negli abitati, senza l'affissione di pubblico bando.

Art. 50 ⁴⁹

Per la difesa invernale delle piante arboree dai danni della selvaggina, è permessa la caccia alla stessa, previa autorizzazione del Comitato Provinciale della Caccia.

Art. 50

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di collocare due giorni prima dello spargimento delle sostanze, lungo i confini del fondo e mantenere per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta « campo (o prato) avvelenato ».

Art. 51

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, è vietato a chiunque di trasportare altrove piante o parte delle stesse, senza un certificato di Immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

TITOLO VI

NORME SUL COMMERCIO DI ALCUNI PRODOTTI AGRARI E SILVANI

Capo I. - Della raccolta, utilizzazione e commercio delle piante officinali e della protezione della flora spontanea.

Art. 52

La raccolta delle piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco approvato con R.D. 26 maggio 1932, n. 772 è riservata ai raccoglitori muniti della « Carta di autorizzazione » rilasciata dal Sin-

daco in conformità del disposto dell'art. 2 del R.D. 19 novembre 1931, n. 1793, e limitatamente alle qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella « Carta » stessa.

Art. 52

La coltivazione e la preparazione delle piante suddette sia indigene che esotiche, è riservata agli « erboristi » in possesso dello speciale diploma di cui all'art. 7 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, rilasciato dalle scuole di erboristeria, istituite presso le scuole di farmacia universitaria.

Gli erboristi sono autorizzati anche a coltivare ed a raccogliere piante, ma potranno svolgere attività di vendita, normalmente riservata ai farmacisti, solo se si muniscono, per l'esercizio stesso, della licenza prevista dal R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, che disciplina il commercio di vendita al pubblico.

E' tuttavia consentita la distillazione delle piante officinali acquistate da « raccoglitori » come il possesso di esse per uso proprio della famiglia, senza farne commercio, nella quantità stabilita nell'elenco approvato con R.D. 26 maggio 1932, n. 772.

Dovrà osservarsi ogni altra disposizione contenuta nella legge 6 gennaio 1931, n. 99 e nel regolamento approvato con R.D. 19 novembre 1931, n. 1793, sulla disciplina della coltivazione e commercio delle piante officinali. *anche di quelle contenute nella legge 11-6-1921 n. 426*

Art. 53

E' vietato strappare e scavare con radici, rizomi, bulbi e tuberi, le piante appartenenti alla flora spontanea. E' tuttavia consentita la raccolta delle rosette fogliari, getti e innovazioni delle così dette « erbe mangerecce » o « da insalata », anche se operata in zone dichiarate protette.

E' consentita la raccolta dei fiori spontanei per uso personale, limitatamente al numero di esemplari indicato per ciascuna specie.

Capo II. - Alberi di Natale.

Art. 54

Le piante, rami e cimali, destinati al commercio quali « alberi di Natale », provenienti sia da boschi che da vivai, debbono essere accompagnati da speciale permesso o contrassegno allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o colture legittimi.

I contrassegni saranno quelli prescritti dall'Autorità Forestale per gli alberi provenienti dai boschi; per quelli provenienti da vivai saranno forniti e autenticati dalla ditta produttrice.

TITOLO VII

DEI TERRENI E BOSCHI SOGGETTI A VINCOLO FORESTALE

Art. ~~57~~

I terreni boscati e non boscati sottoposti a vincolo forestale a chiunque appartenenti, sono soggetti alle disposizioni di legge in vigore. (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e regolamento per la applicazione del R.D.L. anzidetto, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126. Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo nella provincia e art. 866 del Codice Civile).

Nel detti terreni, ogni movimento di terra (scavi in genere, scassi, rottura della cotica erbosa permanente, apertura di cave o miniere, depositi di materiale di scavo, ecc.), è subordinato al preventivo assenso dell'Autorità Forestale, da chiedersi nei modi e forme prescritte.

Art. 58

La raccolta dello strame ~~nei~~ boschi ~~è~~ consentita soltanto in quelli siti su terreni con pendenza inferiore al 50%. E' sempre vietata nei boschi in corso di rinnovazione.

Capo I. - Boschi cedui.

Art. ~~57~~

Il taglio dei boschi cedui non potrà essere eseguito prima che i polloni abbiano raggiunto l'età fissata dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti.

Art. ~~58~~

Dal taglio dovranno essere rispettate, quali matricine, le piante nel numero fissato dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. Le piante saranno scelte fra le migliori per dimensioni e stato vegetativo e con la preferenza fra quelle provenienti da seme.

Dette matricine, allorchè sarà raggiunto lo scopo per il quale erano state riservate, potranno, in tutto o in parte, essere utilizzate contemporaneamente al ceduo; ma in tal caso dovranno essere sostituite con altrettante piante scelte con i criteri sopra indicati.

Art. 59

Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo, citisio, pino e salice, non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è obbligato a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta successiva al taglio, mediante piantagione o semina.

Capo II. - Boschi d'alto fusto.

Art. 60

Il taglio a raso non può essere eseguito senza l'autorizzazione della Autorità Forestale.

Art. 61

Il taglio a scelta per « dirado » deve cadere sulle piante che secondo le consuetudini locali abbiano raggiunto la maturità, o che appaiano danneggiate, deformi o in condizioni di evidente deperimento in guisa però che la densità del bosco non sia ridotta al di sotto della normale.

Una maggiore estensione del taglio predetto dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Forestale.

Capo III. - Tempo e modo di eseguire i tagli.

Art. 62

E' permesso in ogni stagione il taglio dei boschi di alto fusto.

Il taglio dei boschi cedui dovrà eseguirsi nel tempo fissato dalle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale.

E' vietata la conversione dei boschi d'alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui semplici.

I boschi situati su terreni mobili, in forte pendenza, soggetti a valanghe, al limite della vegetazione arborea e quelli laterali alle strade di montagna debbono essere utilizzati con taglio saltuario.

Art. 63

Il taglio delle piante latifoglie e dei cedui dovrà essere eseguito a regola d'arte, con ferri ben affilati e anche con seghe a catena o meccaniche in perfetta efficienza ed affilatura. Il taglio dovrà essere in prossimità del colletto, a superficie liscia, inclinata o convessa e senza lacerazioni alla corteccia.

Capo IV. - Esercizio del pascolo nei boschi vincolati.

Art. 64

Il pascolo caprino non può esercitarsi che nelle zone indicate dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura a norma del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 art. 9, su conforme parere dell'Autorità Forestale.

Art. 65

Per l'esercizio del pascolo caprino nelle suddette zone il conducente degli animali dovrà essere in possesso della licenza rilasciata dal Sindaco del Comune a norma dell'art. 129 del T.U. per la Finanza Locale 14 settembre 1931, n. 1175. In mancanza di detta licenza, il conducente degli animali è passibile delle pene stabilite dalle leggi forestali e dall'art. 636 del Codice Penale.

Art. 66

Il pascolo delle altre specie di bestiame può essere esercitato quando la nuova vegetazione abbia raggiunto sufficiente sviluppo per sfuggire ai danni del bestiame stesso ed in ogni modo:

- a) per gli ovini l'altezza di m. 1;
- b) per i bovini e gli equini l'altezza di m. 2,50.

TITOLO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI SUI TAGLI DI PIANTE

Art. 67

Il taglio dei castagneti, allo scopo di utilizzare il legno per gli estratti tannici, è regolato dal R.D.L. 18 giugno 1931, n. 973, e le domande di taglio vanno rivolte all'Autorità Forestale. Negli altri casi si dovranno osservare le norme precedenti.

Art. 78

Si ricordano le norme stabilite dal T.U. delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, riguardanti il taglio dei boschi negli alvei dei fiumi e torrenti:

- a) sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, sponde e difese, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi de-

gli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di 9 metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie; per i rivi, i canali, e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

b) sono opere ed atti che non si possono eseguire, se non con speciale permesso dell'Ingegnere Capo del Genio Civile, e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di 100 metri dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96 - lettera c) della legge 25 luglio 1904, n. 523.

Art. 71

Per l'esercizio degli usi civici accertati sui terreni demaniali del Comune e delle frazioni si osserveranno le norme del regolamento, previsto dagli articoli 43 e seguenti del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332. In mancanza di tale regolamento, si osserveranno le norme per la utilizzazione dei boschi e pascoli contenute nel R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, nel rispettivo regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, e nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale emanate per la provincia.

TITOLO IX

NORME PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEGLI INCENDI DEI BOSCHI

Art. ~~69~~

Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal Corpo dei Vigili del Fuoco.

Nulla è innovato per le formazioni del genere dipendenti dalle Forze Armate dello Stato.

Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere viene effettuato, nel territorio di ciascuna provincia, dal contingente principale, avente sede nel capoluogo, e dagli eventuali distaccamenti, sotto la responsabilità del Comandante del Corpo Vigili del Fuoco e secondo le direttive generali del Ministero dell'Interno.

Art. 70

L'accensione di fuoco all'aperto è vietata entro il perimetro dei boschi e alla distanza minore di m. 50 dai medesimi.

Le persone che per motivi di lavoro sono costrette a soggiornare nei boschi potranno accendere il fuoco, per uso proprio, negli spazi vuoti,

previamente ripuliti da foglie, da erbe secche o da altra materia infiammabile, purchè il fuoco venga riparato dal vento con massi o terra in modo da impedire la dispersione delle braci e delle scintille nel bosco circostante, e purchè sia ben custodito e completamente spento prima che venga abbandonato.

E' consentito l'abbruciamento delle foglie e dei ricci nei castagneti da frutto, ma solo nelle giornate senza vento e sotto continua sorveglianza.

Art. 71

E' vietata la carbonizzazione della legna nei boschi ad una distanza minore di m. 50 dalle piante dal 1° luglio al 15 settembre, salvo speciale autorizzazione che potrà rilasciare l'Autorità Forestale se la stagione e il terreno conservino un sufficiente grado di freschezza da escludere il pericolo di incendi.

Nelle altre epoche la carbonizzazione è permessa a condizione:

a) che intorno alle carbonaie il suolo venga ripulito dalle erbe, dalle foglie secche, dalle frasche e da ogni materiale di facile combustione, per una distanza non minore di m. 5 che potrà essere aumentata fino a m. 10, ogni qual volta gli Agenti Forestali lo ravviseranno necessario;

b) che i lavori di carbonizzazione siano affidati a persone adulte e pratiche dell'arte, con l'obbligo di custodire sempre le carbonaie accese, così di giorno come di notte abbandonandole soltanto quando il fuoco sia completamente spento.

La carbonizzazione con forni metallici è permessa in qualunque epoca dell'anno.

Art. 72

Dopo qualunque utilizzazione, sia totale che parziale nei boschi il terreno dovrà essere subito completamente ripulito dalle ramaglie e dagli altri residui della lavorazione, sia con la loro raccolta che col loro abbruciamento e con la riunione dei materiali stessi nei valloni più prossimi ed in adatte località.

Art. 73

L'abbruciamento delle stoppie è permesso soltanto fino alla distanza di m. 50 dai boschi, purchè la zona da abbruciare venga circoscritta con solchi di aratro o con altro mezzo efficace per arrestare il fuoco e sotto continua sorveglianza.

Art. 74

Nei mesi di luglio, agosto e settembre è vietato fumare nei boschi fatta eccezione degli spiazzali e delle vie principali a fondo battuto.

Art. 78

E' vietata la costruzione di fornaci, stabilimenti, magazzini o depositi di legnami o di altre materie infiammabili od opifici ad una distanza inferiore ai metri 100 dai boschi.

In casi speciali, sentito il parere del Sindaco e dell'Autorità Forestale, il Prefetto potrà permettere l'impianto e l'esercizio di nuove industrie anche ad una distanza inferiore a metri 100, prescrivendo le norme ritenute necessarie.

Art. 79

E' fatto obbligo alle Amministrazioni delle Ferrovie e Tramvie a vapore di munire durante i periodi siccitosi le ciminiere delle locomotive di reti parascintille, di ripulire dalle foglie, dalle erbe secche e dalle altre materie facilmente infiammabili le adiacenze di piani stradali, nei tratti in cui questi attraversano boschi.

Art. 80 76

Chiunque è venuto a conoscenza di incendio di boschi deve darne notizia immediata al più vicino comando dei Vigili del Fuoco nonchè alle Autorità del Comune.

Art. 81 77

Chiunque in occasione di incendio, rifiuti senza fondato motivo il proprio aiuto e servizio al Funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito, a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

Art. 82 78

Nel boschi incendiati a chiunque appartenenti, la Camera di Commercio Industria e Agricoltura non concederà permessi di coltura agraria nè autorizzerà il pascolo di alcuna specie di bestiame, fino a quando l'Autorità Forestale lo riterrà opportuno.

Se trattasi di boschi di Enti morali o comunque gravati di uso civico di legnatico, sarà vietata, sino a quando la Camera di Commercio Industria e Agricoltura lo reputerà necessario, la raccolta gratuita della legna morta in seguito all'incendio, e questa mediante regolare stima dell'Autorità Forestale, dovrà essere venduta all'asta pubblica e il ricavato sarà speso in lavori di miglioramento del bosco distrutto, con le modalità da stabilirsi caso per caso dall'Autorità Forestale versando l'importo alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura.

Art. 79

Nei centri abitati vicini ai boschi, il Sindaco dovrà provvedere alla designazione di un adeguato numero di persone che per attitudine o mestiere potranno essere incaricate delle funzioni di capi-squadra nella estinzione di incendi boschivi.

TITOLO X

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI
DEI FABBRICATI RURALI**

Capo I. - Norme generali.

Art. 86

Gli edifici e le case di campagna, dove viene fatto l'uso di fiamme libere per uso domestico, devono essere muniti di camino alto almeno un metro in più dell'edificio più alto entro un raggio di metri cento.

Il camino costruito con materiale resistente al fuoco deve essere provvisto di rete parafaville. La pulizia del camino deve aver luogo almeno una volta alla settimana.

Nella stalle, nei fienili, nei depositi di legna, carbone, paglia o altro materiale combustibile deve essere rigorosamente osservato il divieto di usare lumi a fiamma libera e fumare.

Gli impianti elettrici devono essere incassati nelle murature con tubi bergmann, interruttori e porta lampade del tipo a totale isolamento.

Nei fabbricati rurali dove esistono ancora coperture in legno, i locali destinati a deposito di materiali combustibili devono essere opportunamente separati da muri tagliafuoco alti almeno m. 0,50 al di sopra della linea di colmo e le travature interrotte all'appoggio dei muri in modo da eliminare la continuità della struttura in legno.

Art. 87

Per quanto riguarda l'uso e la conservazione di materie esplosive o infiammabili da impiegare nei lavori agricoli devono essere rigorosamente osservate le leggi di P.S. (T.U. 18 giugno 1931 n. 773 e D.P.R. 26 maggio 1959 n. 689).

Art. 88

Nelle immediate vicinanze dei fabbricati rurali si deve poter disporre di acqua, dalle condutture dell'acquedotto, quando esiste, o da vasche capaci di contenerla in quantità proporzionata all'importanza dell'azienda.

Nel primo caso dalla condotta dell'acquedotto devono essere derivati degli idranti da 45 o 70 mm. con raccordi del tipo UNI.

Nel secondo caso e nel caso in cui si possa utilizzare un corso d'acqua vicino, il conduttore o proprietario dell'azienda deve disporre di una moto-pompa col suo corredo di tubazione aspirante e premente indispensabile nell'eventualità di un incendio.

Lo stesso dicasi per l'utilizzazione dell'acqua dei pozzi, solo che in questo caso la pompa può essere elettrica ma con cavo ad esclusivo uso di essa.

Capo II. - Norme da osservarsi durante i lavori di trebbiatura.

Art. 83

I cumuli di covoni devono essere distanziati fra loro di almeno 6 metri, non superare in pianta mq. 32 e l'altezza di m. 3. Il terreno fra un cumulo e l'altro deve essere arato e zappato in modo da sotterrare le stoppie e le erbe secche.

La trebbiatrice deve essere collocata a distanza non inferiore a m. 3 dal più vicino cumulo. La paglia e la pula prodotti durante la lavorazione dovranno essere continuamente rastrellati e allontanati dalla trebbiatrice.

La paglia prodotta dovrà essere accumulata a distanza non inferiore a m. 30 dalla trebbiatrice, dai covoni, dai depositi di carburante e dagli eventuali caseggiati esistenti. Tale distanza di m. 30 deve essere rispettata tra un cumulo di paglia e l'altro.

Le trattrici o i motori termici usati per il comando della trebbiatrice dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a m. 4 dalla trebbiatrice stessa. Il terreno attorno ad essi deve essere ben pulito dalle stoppie. Il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville.

La scorta di combustibile, non superiore a mc. 2 in fusti chiusi ammessi per il trasporto ferroviario, riparati convenientemente dal sole, saranno collocati a distanza non inferiore a m. 20 dal motore e m. 30 dalla trebbiatrice e covoni, entro un argine costituito da battuto di terra spoglia, in modo da formare bacino di contenimento.

Il rifornimento del carburante alle macchine deve essere effettuato a motore spento. In vicinanza del motore e del deposito combustibile si deve poter disporre di almeno un estintore a schiuma nell'eventualità di un principio di incendio. In vicinanza dei covoni, della trebbiatrice e del combustibile, è severamente vietato fumare o fare uso di fiamme libere.

Durante il lavoro notturno deve essere impiegata illuminazione elettrica.

Art. 84

In caso di incendio deve essere avvertito subito il più vicino distaccamento dei Vigili del Fuoco o in mancanza il Comando Provinciale del capoluogo.

I presenti sono tenuti a prestare la loro opera prima e dopo l'arrivo dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.

TITOLO XI

ACQUE - STRADE E VIE FUNICOLARI AEREE

Art. 85

E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.

Art. 86

Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato o di introdurvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonchè la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

Art. 87

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Art. 88

Non è permesso convogliare nei pozzi d'acqua, sia pubblici che privati, materie putride e sostanze nocive.

Art. 89

A norma dell'art. 632 del Codice Penale nessuno può ostruire, alterare o deviare, in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

Art. 90

I fossi di scolo, siano quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie che tra le private proprietà, dovranno essere ogni anno spurgati, e occorrendo, più spesso, a cura e spese degli utenti in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane.

I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

Art. 93

I fossi stabili nelle proprietà private, al fine di rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi o arborati dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Art. 94

E' vietato apportare variazioni al corso delle acque pubbliche mediante chiuse, pietraie, scavamenti negli alvei e nei fiumi, torrenti o scolatori.

Art. 95

E' vietato sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali di fare opere e depositi, che pregiudicano il libero transito o ne alterino le dimensioni, la forma e l'uso. E' pure vietato condurre a strascico legnami e materiali che compromettano o danneggino il buon stato delle strade e dei manufatti.

Art. 96

I proprietari dei fondi hanno l'obbligo di regolare le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. In particolare, presso le curve della strada le siepi e le ramaglie non dovranno elevarsi oltre un metro dal piano stradale, per non impedire la visibilità. Ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

In caso di inadempienza, provvederà a spese del colpevole il Comune, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 97

Le domande per l'impianto e l'esercizio dei palorci e delle teleferiche, prescritte dal D.M. 12 dicembre 1935, n. 3584, devono essere indirizzate al Sindaco del Comune nel cui territorio si costruirà l'impianto a norma del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, art. 44, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dei Trasporti.

Il Sindaco, sentito il parere del tecnico dell'Ispettorato ^{Regionale} per la Motorizzazione Civile e i Trasporti in concessione e anche dell'Ispettorato ^{Regionale} Forestale, se l'impianto è fatto in zone soggette a vincolo forestale, rilascia il nulla-osta.

TITOLO XII

CACCIA E PESCA

Art. ~~96~~

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. ~~97~~

Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni contemplate dalla vigente legge comunale e provinciale.

I contravventori sono sempre tenuti a risarcire il danno o a rimuovere le opere abusivamente eseguite ovvero a fare le opere prescritte.

Art. ~~98~~

Il presente regolamento, debitamente approvato, sarà posto in esecuzione e fatto obbligatorio per tutto il Comune quindici giorni dopo la sua pubblicazione, alla quale epoca cesserà, in conseguenza, di aver vigore qualsiasi contraria disposizione, che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Un esemplare del presente regolamento sarà continuamente tenuto a disposizione del pubblico perchè possa prenderne cognizione.

INDICE

TITOLO I

Del servizio di polizia rurale	pag. 2
--	--------

TITOLO II

Norme relative al rispetto dei beni privati e dei beni comunali

Capo I. - Del passaggio su fondi di proprietà privata e comunale	pag. 3
Capo II. - Dei danni e dei pericoli di danno che possono derivare dall'esercizio di talune operazioni agricole	» 4
Capo III. - Dell'appropriazione indebita dei prodotti	» 5

TITOLO III

Norme relative al pascolo

Capo I. - Del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali	pag. 6
Capo II. - Del bestiame trovato incustodito	» 7
Capo III. - Spostamento degli animali - Pascolo vagante	» 7
Capo IV. - Del soggiorno delle mandrie e dei mandriani in territorio comunale	» 9

TITOLO IV

Norme relative alla protezione degli animali

Capo I. - Del trattamento degli animali	pag. 9
Capo II. - Della protezione degli animali utili alla agricoltura degli animali selvatici e dei pesci	pag. 10

TITOLO V

Norme relative alla protezione delle piante

Capo I. - Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici o dall'uomo	pag. 10
Capo II. - Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante	pag. 11

TITOLO VI

Norme sul commercio di alcuni prodotti agrari e silvani

Capo I. - Della raccolta, utilizzazione e commercio delle piante officinali e della protezione della flora spontanea .	pag. 12
Capo II. - Alberi di Natale	» 13

TITOLO VII

Del terreni e boschi soggetti a vincolo forestale

Capo I. - Boschi cedui	pag. 14
Capo II. - Boschi d'alto fusto	» 15
Capo III. - Tempo e modo di eseguire i tagli	» 15
Capo IV. - Esercizio del pascolo nei boschi vincolati	» 16

TITOLO VIII

Altre disposizioni sui tagli di piante	pag. 16
--	---------

TITOLO IX

Norme per la prevenzione e repressione degli incendi dei boschi	pag. 17
---	---------

TITOLO X

Disposizioni relative alla prevenzione degli incendi dei fabbricati rurali

Capo I. - Norme generali	pag. 20
Capo II. - Norme da osservarsi durante i lavori di trebbiatura	» 21

TITOLO XI

Acque - strade - vie funicolari aeree	pag. 22
---	---------

TITOLO XII

Caccia e pesca	pag. 24
--------------------------	---------

TITOLO XIII

Disposizioni generali	pag. 24
---------------------------------	---------